

Il Presidente della Giunta regionale, sig. Dino VIÉRIN, richiama il regolamento regionale 3 febbraio 1999, n° 1 recante “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d’Aosta”.

Rileva che, ai sensi dell’art. 69, comma 1, del regolamento suddetto, con deliberazione della Giunta Regionale, da adottarsi, sentite le associazioni degli enti locali, all’inizio di ogni legislatura della Regione sono fissati i limiti massimi del compenso spettante all’organo di revisione per le funzioni di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f).

Comunica che le disposizioni contenute nel Titolo VIII° del regolamento regionale hanno avuto piena applicazione in conseguenza del rinnovo degli organi politici derivante dalle elezioni amministrative del 7 maggio u.s..

Ritiene necessario, in fase di prima applicazione della normativa suddetta, fissare i limiti massimi dei compensi degli organi di revisione.

Rileva che il compenso dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 69, comma 2, del regolamento regionale 1/99, deve essere determinato in relazione al totale delle spese correnti e al totale delle spese di investimento dell’ente locale.

Richiama la precedente proposta di atto amministrativo sottoposta all’esame della Giunta regionale il 29.04.2000 avente ad oggetto “Esame di deliberazione concernente la fissazione dei limiti massimi del compenso spettante agli organi di revisione degli enti locali della regione, ai sensi dell’art. 69 del regolamento regionale 3 febbraio n° 1 “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d’Aosta” e rammenta che l’Esecutivo aveva convenuto di sottoporre al parere preventivo del Consiglio Permanente degli Enti Locali la stessa proposta.

Ricorda ancora che sulla suddetta proposta di atto amministrativo in data 16.05.2000 il Consiglio permanente degli enti locali aveva espresso parere favorevole.

Rileva che con comunicazioni indirizzate alla Presidenza della Giunta regionale, rispettivamente in data 17 maggio 2000 e in data 26 maggio 2000, il Presidente dell’ordine dei ragionieri commercialisti e il Presidente dell’ordine dei dottori commercialisti avevano sollevato obiezioni rispetto a tale proposta.

Precisa che, in relazione a tali richieste, si è provveduto a convocare un incontro con i rappresentanti degli ordini professionali, durante il quale i revisori dei conti hanno espresso alcune richieste di modifica alla proposta originaria.

Rileva che, in relazione alle suddette osservazioni, il Servizio finanziario, contabile e di controllo sugli atti del Dipartimento Enti locali, servizi di prefettura e Protezione civile ha provveduto a predisporre una nuova ipotesi che è stata inviata in

data 22 giugno 2000 al Presidente del Consiglio permanente degli enti locali nonché ai presidenti dell'ordine dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commercialisti, richiedendo agli stessi di valutarla congiuntamente e di formulare le indicazioni necessarie per la predisposizione di un nuovo provvedimento amministrativo.

Sottolinea che in data 8 agosto 2000 è pervenuta una comunicazione, prot. n. 1799/2000/CP, del Presidente del Consiglio permanente degli enti locali con cui, in relazione a quanto emerso in seguito ad incontri avvenuti con gli ordini professionali si chiede di sostituire il parere espresso in data 17 maggio con una nuova e diversa proposta, precisando che sulla stessa si sono già espressi favorevolmente gli ordini stessi.

Precisa che con successiva nota prot. n. 2182/2000/CP, sempre in data 8 agosto 2000, il Presidente del Consiglio permanente degli enti locali ha indicato che la suddetta proposta è stata approvata all'unanimità dal Consiglio permanente degli enti locali nella riunione del 25 luglio 2000.

Rileva che da tale proposta risulta che:

- il limite massimo del compenso annuo spettante all'organo di revisione per le funzioni di cui all'art. 67, comma 1, lettere a),b),c),d),e) ed f) del regolamento regionale 1/99 è calcolato in rapporto al totale complessivo delle spese correnti e in conto capitale impegnate da ogni ente con esclusione delle spese per rimborso di prestiti e delle spese per servizi per conto di terzi, determinato sulla base degli importi desunti dai conti consuntivi dei quinquenni precedenti; l'anno finale del primo quinquennio da prendere in considerazione è il penultimo precedente la nomina del revisore stesso; l'importo del compenso dovuto dovrà poi essere aggiornato annualmente, dopo l'approvazione dell'ultimo conto consuntivo;

- il limite massimo del compenso annuo spettante all'organo di revisione singolo è determinato come segue:

- compenso base attribuito per importi fino a £.1.000.000.000 - £ 4.000.000
- sugli importi eccedenti £.1.000.000.000 e fino a £.3.000.000.000 - maggiorazione pari all'1‰ dell'incremento
- sugli importi eccedenti £.3.000.000.000 e fino a £.5.000.000.000 - ulteriore maggiorazione pari allo 0,8‰ dell'incremento
- sugli importi eccedenti £.5.000.000.000 e fino a £.8.000.000.000 - ulteriore maggiorazione pari allo 0,7‰ dell'incremento

- sugli importi eccedenti £.8.000.000.000 e fino a £. 50.000.000.000 - ulteriore maggiorazione pari allo 0,3‰ dell'incremento;
- sugli importi eccedenti £.50.000.000.000 - ulteriore maggiorazione pari allo 0,001‰ dell'incremento;
 - il limite massimo del compenso annuo spettante all'organo di revisione collegiale, composto di tre componenti, è determinato triplicando l'importo attribuibile, secondo i criteri suddetti, al singolo revisore;
 - il limite massimo dell'eventuale maggiorazione del compenso annuo spettante al presidente del collegio non può superare il 50% del suo compenso;
 - qualora il revisore venga nominato e/o cessi la sua funzione in corso d'anno allo stesso spetta un compenso rapportato al periodo di incarico.

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto di quanto riferito dal proprio Presidente;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio permanente degli enti locali nella riunione in data 25.07.2000;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 25 in data 13 gennaio 2000, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 2000 e per il triennio 2000/2002, con l'attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Richiamati i decreti legislativi nn. 320/94 e 44/98;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo Servizio del Servizio finanziario, contabile e di controllo sugli atti della Direzione enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile della Presidenza della Giunta regionale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 – comma 1 - lett. e) e 59 – comma 2 – della l.r. 45/1995 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

di determinare nel modo seguente il limite massimo del compenso annuo spettante all'organo di revisione degli Enti Locali di cui all'art. 1 del regolamento regionale 1/99 per le funzioni previste dall'art. 67, comma 1, lettere a),b),c),d),e) ed f) dello stesso regolamento:

- vengono sommate la media aritmetica delle spese correnti impegnate di cinque annualità di bilancio e la media aritmetica delle spese in conto capitale sempre di cinque annualità di bilancio;
- da tale somma vanno escluse pertanto le spese per rimborso di prestiti e le spese per servizi per conto di terzi;
- gli importi delle spese correnti e in conto capitale devono essere desunti dai conti consuntivi approvati dall'ente;
- l'anno finale del quinquennio da prendere in considerazione corrisponde, per il 1° anno, al penultimo precedente la nomina del revisore;
- ogni anno, dopo l'approvazione del conto consuntivo, sarà preso in considerazione un nuovo quinquennio;
- il compenso spettante all'organo di revisione dovrà quindi essere ricalcolato annualmente, sulla base dei dati aggiornati;

▪ sugli importi come sopra calcolati viene determinato il limite massimo del compenso all'organo di revisione singolo come segue:

- sugli importi fino a £.1.000.000.000 - compenso base di £. 4.000.000
- sugli importi eccedenti £. 1.000.000.000 e fino a £. 3.000.000.000 = £. 4.000.000 + 1‰ (un per mille) della parte eccedente £ 1.000.000.000
- sugli importi eccedenti £. 3.000.000.000 e fino a £. 5.000.000.000 = £. 6.000.000 + 0.8‰ della parte eccedente £ 3.000.000.000
- sugli importi eccedenti £. 5.000.000.000 e fino a £. 8.000.000.000 = £. 7.600.000 + 0.7‰ della parte eccedente £ 5.000.000.000
- sugli importi eccedenti £. 8.000.000.000 e fino a £. 50.000.000.000 = £. 9.700.000 + 0.3‰ della parte eccedente £ 8.000.000.000;
- sugli importi eccedenti £. 50.000.000.000 = £. 22.300.000 + 0.001‰ della parte eccedente £ 50.000.000.000;

▪ il limite massimo del compenso annuo spettante all'organo di revisione collegiale, composto di tre componenti, è determinato triplicando l'importo attribuibile, secondo i criteri suddetti, al singolo revisore.

▪ il limite massimo dell'eventuale maggiorazione del compenso annuo spettante al presidente del collegio non può superare il 50% del suo compenso.

▪ qualora l'organo di revisione inizi o termini la sua funzione in corso d'anno allo stesso spetterà un compenso rapportato al periodo di incarico.